

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 388

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FASOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

—————

Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, e nuove norme per la formazione del medico
di medicina generale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il medico di famiglia in tutti i paesi occidentali è individuato come figura centrale dei sistemi sanitari per spostare il baricentro dell'assistenza dall'ospedale al territorio ed è individuato come facente parte di una disciplina autonoma con un suo specifico *corpus* dottrinale e ambito di competenza e ricerca.

Nel 1992 fu emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che, inaspettatamente, introdusse una palese discriminazione tra operatori sanitari ai danni del medico di famiglia ritenendo quest'ultimo, come si evince dal comma 5 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, operatore non qualificato. Le esigenze di un'as-

sistenza sanitaria sempre più incentrata sul territorio che disincentivi il ricorso all'ospedalizzazione con i suoi costi elevati e continuamente crescenti, impone una figura del medico di famiglia al passo con i tempi: che sappia usare il *computer*, abbia uno studio attrezzato e riceva informazione continua anche a mezzo di convegni di elevato interesse scientifico. È in sintesi il concetto della educazione medica continua, nuova frontiera della sanità in Italia e nel mondo. Per realizzare quanto sopra sono necessarie due condizioni: informazione scientifica rigorosa e libero accesso del medico di famiglia (medico di medicina generale) ai canali formativi e divulgativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, articolo 12, comma 5, sono soppresse le seguenti parole: «Detti oneri non possono riguardare medici generici.».

Art. 2.

1. Tutti i medici possono partecipare ai congressi di settore validi per una educazione medica continua, mediante sponsorizzazione, senza discriminazione di categoria e dovunque vengano organizzati.

Art. 3.

1. I congressi di cui all'articolo 2, devono essere organizzati secondo la metodica dell'apprendimento attivo per adulti mediante l'utilizzo di animatori di formazione delle Scuole regionali, degli Assessorati alla sanità o di Società scientifiche nazionali.

